



Avv. Antonio Caranci  
Notaio

Repertorio N. 47624

Raccolta N. 16277

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisette settembre duemiladiciassette, in Reggio Emilia alla via della Racchetta n. 1, alle ore nove e minuti trenta.

Innanzi a me, Dr. ANTONIO CARANCI, Notaio iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, residente in Reggio Emilia, con studio alla via della Racchetta n. 1,

R E G I S T R A T O  
Agenzia Entrate  
di Reggio Emilia  
il 09/10/2017  
al n. 13802  
Serie 1T  
€. 200,00

SI E' RIUNITA L'ASSEMBLEA DELLA

Società "M.A.P.R.E. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Reggio nell'Emilia (RE), via Cisalpina N. 9, capitale sociale Euro 47.320,00, contraddistinta presso la C.C.I.A.A. di REGGIO EMILIA dal N. 00142690353 di Iscrizione, corrispondente al codice fiscale della Società stessa, nonché dal N. 78022 del R.E.A.,

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del progetto di modifica dello Statuto sociale finalizzato all'adeguamento al D. Lgs. 175 del 19/08/2016

2. Varie ed eventuali.

E' PRESENTE

ANDREA SCERRINO, dottore commercialista, nato a Reggio nell'Emilia (RE), il 2 aprile 1972, nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società, domi-

ciliato per la carica presso la sede sociale. \_\_\_\_\_

Dell' identità personale del costituito io Notaio sono certo.

Lo stesso mi richiede di redigere il presente verbale. \_\_\_\_\_

Aderendo alla richiesta del costituito, io Notaio dò atto di quanto segue. \_\_\_\_\_

Assume la Presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 19 dello Statuto Sociale, il costituito, il quale, \_\_\_\_\_

**RILEVATO**

\* che la presente assemblea è stata convocata in prima adunanza per il giorno 25 settembre 2017 mediante messaggi di posta elettronica certificati; \_\_\_\_\_

\* che la prima adunanza è andata deserta; \_\_\_\_\_

\* che la stessa assemblea è stata convocata in seconda adunanza per questo giorno, luogo ed ora mediante lo stesso \_\_\_\_\_ avviso sopra indicato: \_\_\_\_\_

**CONSTATATO CHE SONO OGGI INTERVENUTI**

**A) L'INTERO CAPITALE SOCIALE**

appartenente per intero al **COMUNE DI REGGIO EMILIA**, con sede ivi, alla piazza Prampolini 1, Codice Fiscale N. 00145920351, in questa assemblea rappresentato dal dottor Daniele Marchi, nato a Reggio Emilia il 3 ottobre 1979, nella qualità di soggetto delegato dal Sindaco e che interviene al presente atto in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale in data 24 luglio 2017, I.D. n. 120; \_\_\_\_\_

**B) PER L'ORGANO AMMINISTRATIVO**

sè medesimo, nella indicata qualità; \_\_\_\_\_

**SOTTOLINEATO**

che la Società non è dotata di organo di controllo, non trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 2477 c.c., \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

validamente costituita la presente assemblea, in quanto totalitaria ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. \_\_\_\_\_

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola, evidenziando come il D. Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, recentemente modificato dal D. Lgs. 100/2017), abbia (tra l'altro) imposto l'adeguamento degli statuti delle società cd. "in house", cioè di quelle società sulle quali "un'amministrazione esercita il controllo analogo", categoria nella quale rientra la Società deliberante. \_\_\_\_\_

A questo riguardo, lo stesso Presidente illustra dettagliatamente le modifiche e gli aggiornamenti allo statuto sociale che si rendono necessari alla luce della nuova disciplina. Occorrerà, in particolare, prevedere: \_\_\_\_\_

- che l'oggetto sociale sia esclusivo e riconducibile ad una o più delle attività di cui alle lettere a), b) d) ed e) dell'art 4 del T.U.S.P; \_\_\_\_\_

- che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti alla Società affidati dall'ente

pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società; \_\_\_\_\_

- che l'organo amministrativo sia costituito da un amministratore unico; \_\_\_\_\_

- la nomina sempre di un revisore o dell'organo di controllo; \_\_\_\_\_

- l'applicazione all'organo di amministrazione e controllo della normativa sulla prorogatio di cui alla L. n. 444 del 15 luglio 1994 (art. 11, c. 15); \_\_\_\_\_

- il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. \_\_\_\_\_

Pertanto, l'assemblea, udita la relazione del Presidente, con il voto favorevole dell'unico socio, manifestato con comunicazione orale, \_\_\_\_\_

**DELIBERA:** \_\_\_\_\_

di approvare le modifiche allo statuto sociale come innanzi illustrate dal Presidente, e di variare quindi gli articoli 2, 23 e 26 dello Statuto Sociale come segue: \_\_\_\_\_

**"ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE"** \_\_\_\_\_

*(di tale articolo, viene modificato il primo comma; viene aggiunto, inoltre, aggiunto un comma finale)* \_\_\_\_\_

1. La società ha per oggetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 175 del

19/8/2016 l'attività di gestione, diretta o indiretta, nell'interesse generale, del mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Reggio Emilia per l'attuazione di iniziative tese a migliorare il consumo e la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli ed anonari nell'interesse generale.\_\_\_\_

2. La società può compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.\_\_\_\_\_

3. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, in altre società, imprese ed enti di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali; le attività di natura finanziaria non possono essere esercitate nei confronti del pubblico.\_\_\_\_\_

4. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.\_\_\_\_\_

La società dovrà derivare più dell'80% del fatturato da attività e/o compiti affidati dagli enti pubblici soci."\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **"ARTICOLO 23) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'** \_\_\_\_\_

1. Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni a loro riservate ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto, la società è amministrata da un amministratore unico. E' fatto espresso divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. \_\_\_\_\_

2. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci. \_\_\_\_\_

3. Non può essere nominato amministratore unico e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile. \_\_\_\_\_

4. L'amministratore unico dura in carica per tre esercizi, e così fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. \_\_\_\_\_

Alla scadenza della carica l'organo amministrativo nella figura dell'amministratore unico deve essere ricostituito. \_\_\_\_\_

Si applica per l'organo amministrativo quanto previsto dalla Legge n. 444 del 15 luglio 1994. \_\_\_\_\_

5. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore unico revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno. \_\_\_\_\_

6. L'amministratore unico è rieleggibile. \_\_\_\_\_

7. All'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del suo ufficio. \_\_\_\_\_

8. I soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso all'amministratore unico è fatto esplicito divieto di commisurare il compenso a obiettivi di risultato. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che l'amministratore unico vi abbia rinunciato. E' altresì fatto esplicito divieto di prevedere, istituire e corrispondere trattamenti di fine mandato. \_\_\_\_\_

9. Si applica all'amministratore unico il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile." \_\_\_\_\_

**"ARTICOLO 26) CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE** (in precedenza, articolo 31) \_\_\_\_\_

1. Anche quando non obbligatorio per legge ai sensi del Codice Civile, la società nominerà, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo. \_\_\_\_\_

2. Il controllo della società può essere affidato e svolto, scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. \_\_\_\_\_

3. Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c. \_\_\_\_\_

4. La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale. \_\_\_\_\_

5. Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni. \_\_\_\_\_

6. L'adunanza dell'organo di controllo o di revisione legale dei conti, eventualmente nominato in composizione collegiale, può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle condizioni previste all'articolo 25 comma 4 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione. \_\_\_\_\_

Compatibilmente con le prescrizioni di legge, alla scadenza della carica l'organo di controllo deve essere ricostituito. \_\_\_\_\_

Si applica per l'organo di controllo quanto previsto dalla Legge n. 444 del 15 luglio 1994." \_\_\_\_\_

Vengono, inoltre: \_\_\_\_\_

- modificati tutti gli articoli dello statuto in cui figurava il riferimento agli "amministratori" oppure "all'organo amministrativo", sostituiti entrambi dal riferimento all'amministratore unico; \_\_\_\_\_



- soppressi gli articoli da 24 a 27, con conseguente rinumerazione dello Statuto Sociale. \_\_\_\_\_

Il nuovo testo di statuto sociale, comprensivo delle modifiche oggi deliberate, si allega al presente verbale sotto la **lettera A)**. \_\_\_\_\_

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore nove e minuti cinquanta. \_\_\_\_\_

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato. \_\_\_\_\_

Di questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato da me Notaio su fogli tre per facciate nove, ho dato lettura alla Parte, che lo approva. \_\_\_\_\_

Atto sottoscritto alle ore nove e minuti cinquanta. \_\_\_\_\_

Firmato:

ANDREA SCERRINO.

ANTONIO CARANCI Notaio (Sigillo)

**STATUTO**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE**

**ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE**

1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata: "M.A.P.R.E. società a responsabilità limitata" o, in forma abbreviata, "M.A.P.R.E. S.r.l.".

**ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE**

1. La società ha per oggetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 175 del 19/8/2016 l'attività di gestione, diretta o indiretta, nell'interesse generale, del mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Reggio Emilia per l'attuazione di iniziative tese a migliorare il consumo e la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli ed anonari nell'interesse generale.

2. La società può compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

3. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, in altre società, imprese ed enti di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali; le attività di natura finanziaria non possono essere esercitate nei

confronti del pubblico.

4. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

La società dovrà derivare più dell'80% del fatturato da attività e/o compiti affidati dagli enti pubblici soci.

#### **ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA'**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi)

#### **ARTICOLO 4) SEDE DELLA SOCIETA' E DOMICILIO DEI SOCI**

1. La società ha sede legale in Reggio Emilia; spetta all'amministratore unico decidere di trasferire la sede legale all'interno del medesimo Comune nonché di istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate. Il trasferimento della sede legale in un altro Comune così come l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie dovranno essere decisi dai Soci.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci, dal quale dovranno risultare anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica di ciascun socio; è onere

del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio nonché del numero di telefax e dell'indirizzo di posta elettronica. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede legale.

## **TITOLO II - CAPITALE, PARTECIPAZIONI, FINANZIAMENTI DEI SOCI E**

### **TITOLI DI DEBITO**

#### **ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI**

1. Il capitale sociale è di euro 47.320,00 (euro quarantasettemilatrecentoventi/00) ed è diviso in partecipazioni unitarie e indivisibili ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.

2. In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

3. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro.

4. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in pro-

porzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

5. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'amministratore unico a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

6. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione sia per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'amministratore unico può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione

di aumento del capitale sociale lo escluda.

7. I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia in tutto o in parte riservata a terzi estranei alla compagine sociale o che il diritto di opzione sia comunque escluso o limitato; in tal caso, la decisione di aumento del capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limitazione o dell'esclusione del diritto di opzione e spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

8. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la motivata decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

9. L'amministratore unico, nel termine di centottanta giorni dalla data di effettuazione dell'atto di conferimento (in natura, d'opera o di servizi a liberazione della sottoscrizione di un aumento del capitale sociale), deve controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima di cui all'articolo 2465, comma 1, del codice civile e, se sussistano fondati motivi, deve procedere alla revisione della stima.

Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, la partecipazione sociale corrispondente ai conferimenti è inalienabile.

10. Se nell'ambito del controllo di cui al comma precedente, risulta che il valore dei beni, dei crediti, dell'opera o dei servizi conferiti sia inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, il conferente deve versare la differenza in danaro entro 30 giorni dalla richiesta che l'amministratore unico deve senza indugio inviargli; nel caso di inadempimento, il conferente deve essere escluso (e, in tal caso, gli deve essere restituito il conferimento effettuato, se possibile, a meno che la società preferisca rimborsarne il valore in danaro quale stabilito in sede di controllo della valutazione del conferimento), a meno che i soci non decidano di ridurre il capitale sociale in misura corrispondente all'accertato minor valore del conferimento, mediante riduzione della partecipazione sociale del socio conferente conseguita a fronte del conferimento oggetto del controllo di valutazione.

11. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 2482-bis del codice civile; in particolare non può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482-bis, comma 2, del codice civile.

12. Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, comma 2, del

codice civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio moroso può essere venduta all'incanto.

#### **ARTICOLO 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'**

1. I finanziamenti con diritto a restituzione delle somme versate possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile.

#### **ARTICOLO 7) TITOLI DI DEBITO**

1. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dei soci.

2. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli, chi li trasferisce (e cioè sia l'investitore professionale che li abbia sottoscritti, sia il soggetto avente causa da detto investitore professionale) risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.



3. La decisione di emissione dei titoli di debito, che è iscritta a cura dell'amministratore unico presso il Registro delle Imprese, deve indicare:

- a) **il** valore nominale di ciascun titolo;
- b) **il** rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- c) **il** modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- d) **se** il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- e) **se** i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

4. I titoli di debito devono indicare:

- a) **la** denominazione, l'oggetto e **la** sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società è iscritta;
- b) **il** capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- c) **la** data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;
- d) **l'**ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendi-

mento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;

e) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;

f) se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi;

g) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo.

5. I possessori dei titoli di debito si riuniscono in assemblea al fine di deliberare in ordine:

a) alla nomina e alla revoca del rappresentante comune;

b) alle modificazioni delle condizioni del prestito, in quanto le decisioni dei soci che abbiano a oggetto la modificazione delle condizioni del prestito sono subordinate al consenso dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito;

c) alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e al relativo rendiconto;

d) agli altri oggetti d'interesse comune dei possessori dei titoli di debito.

6. L'assemblea dei possessori di titoli di debito è convocata mediante lettera raccomandata dall'amministratore unico della società emittente o dal rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti possessori di titoli di debito che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non e-

stinti. Nel caso di emissione di titoli di debito al portatore l'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, recante l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco della materie da trattare. In caso di inerzia dell'organo tenuto ad effettuare la convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito dai possessori dei titoli di debito che rappresentino il 15 per cento del valore dell'emissione.

7. Si applicano all'assemblea dei possessori di titoli di debito le disposizioni relative all'assemblea dei soci recate dal presente statuto e dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata.

8. La società, per i titoli di debito da essa eventualmente posseduti, non può partecipare alle deliberazioni dell'assemblea dei possessori di titoli di debito.

9. All'assemblea dei possessori di titoli di debito possono assistere i componenti dell'organo amministrativo e, ove nominato, dell'organo di controllo della società.

10. Le deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito sono verbalizzate su apposito libro, numerato e vidimato prima di esser posto in uso e tenuto con le stesse modalità con cui sono tenuti gli altri libri sociali.

11. Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori dei

possessori dei titoli di debito; possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie.

12. Non possono essere nominati rappresentanti comuni dei possessori dei titoli di debito e, se nominati, decadono dall'ufficio, l'amministratore unico, i sindaci, i revisori, i dipendenti della società debitrice, della società che la controlla, delle società controllate dalla società debitrice e delle società che sono sottoposte al medesimo controllo cui è sottoposta la società debitrice, nonché coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399 del codice civile.

13. Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto. L'assemblea dei possessori dei titoli di debito ne fissa il compenso; in mancanza di fissazione di un compenso, l'incarico si intende assunto gratuitamente.

14. Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle eventuali operazioni di sorteggio dei titoli di debito. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci e, qualora constati che la società versi in condizioni di insolvenza, ne deve dare immediata comunicazione ai possessori dei titoli di debito.

## **ARTICOLO 8) PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE**

1. Le partecipazioni al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

2. È consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili; salvo il disposto dell'articolo 2473, comma 1, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci. Tenuto conto di quanto previsto al successivo art. 9, comma 23, due membri del consiglio di amministrazione verranno designati dai soci di minoranza.

3. Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui al comma 2 comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante; in caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti non si estinguono ma si trasmettono a chi succede nella titolarità della partecipazione.

4. Il trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte della partecipazione del socio che ha conferito una prestazione d'opera o di servizi in favore della società, non comporta il subingresso del soggetto acquirente nell'obbligo di eseguire la prestazione assunto dal socio alienante. L'obbligo di e-

seguire integralmente la prestazione conferita resta a carico del socio alienante.

5. L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione per atto tra vivi o a causa di morte delle partecipazioni sono decise dall'assemblea dei soci.

#### **ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

1. In caso di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 5 del presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) **per "trasferimento"** si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti partecipazioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti partecipazioni o diritti;

b) **fermo restando** il diritto di prelazione, in caso di costituzione di diritti reali di godimento sulla partecipazione, il diritto di voto deve permanere in capo al socio che concede

il diritto reale, a meno che tutti gli altri soci unanimi consentano che il voto spetti al titolare del diritto reale;

c) **il** diritto di prelazione si origina (con riguardo alla partecipazione nella presente società di titolarità di un'altra società) anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo detenuta nella società socia della presente società o avvenga un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo (come per esempio per effetto di fusione, scissione, conferimento) che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo; in tal caso, s'intende che l'organo amministrativo della società socia della presente società (o suoi aventi causa) abbia concesso opzione agli altri soci della presente società (per il prezzo determinato con la procedura di cui oltre) per l'acquisto della partecipazione o dei diritti di sua titolarità nella presente società da esercitare entro 60 giorni dal giorno in cui siano avvenuti la cessione o i mutamenti di cui sopra.

2. Il diritto di prelazione è escluso:

a) **nei** trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria e ac-

cetti espressamente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione; sono invece soggetti a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante e ancora qualsiasi trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi dalla propria società fiduciaria;

b) nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia.

3. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso delle partecipazioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le partecipazioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

4. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità, escludendo dal computo la quota di capitale del socio (o dei soci) che intende effettuare il trasferimento; nel caso il trasferimento debba avvenire a favore di un soggetto che sia già



socio, anche a quest'ultimo spetta il diritto di prelazione in concorso con gli altri soci con le modalità di cui sopra.

Il diritto di prelazione che altri soci non esercitino si accresce in capo a chi esercita la prelazione stessa; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

5. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

6. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'amministratore unico deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di

prelazione.

7. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'amministratore unico la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'amministratore unico costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

8. Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un Arbitro al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia (dando di ciò notizia all'amministratore unico entro il termine di 20 - venti - giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente e agli altri soci).

9. L'Arbitro, che deve giudicare con "equo apprezzamento", entro sessanta giorni dal giorno del ricevimento dell'incarico, è nominato per determinare il corrispettivo monetario della partecipazione o dei diritti che sono oggetto del proposto negozio traslativo; tale corrispettivo monetario deve essere determinato con riferimento al valore effettivo della

partecipazione o dei diritti oggetto di trasferimento alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di richiedere l'arbitraggio.

10. La decisione dell'Arbitro circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'amministratore unico, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

a) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'Arbitro, la proposta si intende fatta (fatto salvo il caso della revoca di cui oltre) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'Arbitro;

b) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'Arbitro, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

11. Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'Arbitro, può revocare la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'amministratore unico della società entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.

12. Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo confermi la propria proposta, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso,

siano decorsi i 15 - quindici - giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'amministratore unico deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) a tutti i soci.

13. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono dunque esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'amministratore unico della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'amministratore unico costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

14. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'Arbitro per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio. L'esercizio del diritto di prelazione che sia stato eventualmente effettuato da taluno dei soci prima dell'inizio della procedura di arbitraggio si intende pertanto come se non fosse

stato effettuato.

15. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo della quota o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi a cura dell'Arbitro di cui sopra, con riferimento al valore effettivo della quota o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

16. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui l'alienazione avrebbe dovuto perfezionarsi.

17. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende

procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 30 (trenta) giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

18. Per i casi in cui debba come sopra procedersi alla determinazione del valore effettivo della partecipazione o dei diritti oggetto di trasferimento, esso è computato tenendosi in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della società, il valore attuale del suo patrimonio e quindi dei suoi beni materiali e immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie e pure considerando che, ove si tratti di valutare una quota di partecipazione da cui derivi il controllo della società, al suo valore è da aggiungere anche quello che viene comunemente definito quale "premio di maggioranza"; nel calcolo del valore della partecipazione o dei diritti oggetto di trasferimento occorre computare pure il valore dell'avviamento della società.

19. Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio

proponente e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitrato; qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che il valore della partecipazione o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il 20 per cento al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente.

20. In caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere (salva autorizzazione unanime di tutti i soci al trasferimento del diritto di voto al soggetto garantito) in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce pertanto il diritto di voto; il soggetto garantito dal pegno deve espressamente accettare che, in caso di escussione della garanzia, sarà rispettato il disposto del presente statuto in materia di diritto di prelazione.

21. Qualsiasi atto venga stipulato in violazione di quanto disposto dal presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto, il diritto di partecipare sotto qualsiasi forma

alla vita sociale e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

22. Il socio può liberamente trasferire le partecipazioni e/o i diritti di cui al comma 1 senza adempiere a quanto previsto nel presente articolo, nel caso in cui riceva comunicazione da parte di tutti i soci di rinuncia al diritto di prelazione loro spettante.

23. In ogni caso, almeno il 52% (cinquantadue per cento) del capitale della società deve appartenere ad Enti pubblici.

#### **ARTICOLO 10) MORTE DEL SOCIO**

1. In caso di morte di un socio, i soci superstiti possono, con decisione unanime, che deve essere adottata entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la società viene informata del decesso del socio, stabilire che la partecipazione al capitale sociale e i diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 5 del presente statuto si accrescano automaticamente agli altri soci, i quali, in tal caso, devono liquidare agli eredi o ai legatari del socio defunto il valore della partecipazione e dei diritti già di titolarità del defunto stesso, determinato con le stesse modalità prescritte dall'art. 2473, comma 3, del codice civile.

2. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella partecipazione del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.



#### **ARTICOLO 11) RECESSO DEL SOCIO**

1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'amministratore unico mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso. A tal fine l'amministratore unico deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti e gli atti che possono far sorgere in capo ai soci stessi il diritto di recesso.

3. In detta raccomandata devono essere indicati:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;
- c) il valore nominale delle partecipazioni al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

4. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia

della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla definizione di detto arbitrato. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui si deve fare riferimento per la valutazione della partecipazione del recedente; da detta data decorrono i termini di cui all'art. 2473 del codice civile per la liquidazione della partecipazione al socio receduto.

5. Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di recesso sono inalienabili.

6. La valutazione delle partecipazioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile.

### **TITOLO III - DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **ARTICOLO 12) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE**

1. Ai sensi degli articoli 2463, comma 2, n. 7) e 2479 del codice civile sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate all'articolo 2479, comma 2, del codice civile:

a) le decisioni sugli argomenti che l'amministratore unico sottopone alla loro approvazione;

b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentino 1/3 (un terzo) del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;

c) le decisioni relative a qualsiasi operazione di valore superiore ad euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00);

d) le decisioni riguardanti l'assunzione di partecipazioni o interessenze nonché il rilascio di fidejussioni o altre ga-

ranzie indicate all'art. 2, comma 3, del presente statuto.

#### **ARTICOLO 13) DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'**

1. I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti decisioni:

- a) quelle per le quali la legge o il presente statuto prevedono la obbligatorietà della decisione assembleare;
- b) quelle per le quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione del metodo assembleare;

#### **ARTICOLO 14) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA**

1. Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, chi intende consultare gli altri soci e proporre loro l'assunzione di una data decisione entro un dato termine, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, apponendovi la propria sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale.

Il proponente, qualsiasi socio e l'amministratore unico può pretendere che il termine concesso nella proposta di decisione per l'espressione del consenso da parte di ciascun socio decorra dal settimo giorno successivo a quello fino al quale ciascuno dei soci può far pervenire al proponente e alla società le sue considerazioni in ordine alla proposta decisione; in tal caso, tutte le osservazioni pervenute alla sede sociale sono immediatamente circolarizzate dall'amministratore unico

per essere portate a conoscenza di ciascun socio con il sistema di trasmissione più rapido possibile.

2. La consultazione degli altri soci avviene a cura del proponente mediante deposito presso la sede sociale e trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che all'amministratore unico e, se nominati, ai sindaci, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia pure apposta la sottoscrizione del socio in forma autografa o in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.

3. La proposta di decisione può essere revocata dal proponente fintantoché la decisione non si sia formata. La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata se, nel termine indicato nella proposta, alla società sia pervenuta l'adesione dei soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale necessaria per formare la maggioranza richiesta. Il socio può revocare il proprio voto fintantoché la decisione non si sia formata.

4. A cura dell'amministratore unico, la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e trascritta nel libro delle decisioni dei soci tenuto ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile, indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

5. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente alle proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento.

**ARTICOLO 15) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

1. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso

dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga la documentazione (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) attestante il consenso a una data decisione espresso (personalmente o a mezzo di un rappresentante) in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale) dai soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale sociale necessaria per formare la maggioranza richiesta. Ogni consenso che pervenga alla società in ordine all'assunzione di una data decisione da parte dei soci, deve essere tempestivamente comunicato (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) dall'amministratore unico a tutti i soci in modo che possano esprimere le proprie determinazioni.

2. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società in ordine a una data decisione nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

3. Il socio può revocare il proprio consenso a una data decisione, fintanto che la decisione non si sia formata.

4. A cura dell'amministratore unico la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con

qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e trascritta nel libro delle decisioni dei soci tenuto ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile, indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

5. La documentazione pervenuta alla società e recante l'espressione della volontà dei soci in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto deve essere conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente all'espressione di consenso per l'adozione di una data decisione che non si sia poi perfezionata.

#### **ARTICOLO 16) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE**

1. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e pure quando ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, un numero di soci titolari del 15 per cento del capitale sociale.

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai soci e ai sindaci, ove nominati, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

2. In caso di inerzia dell'amministratore unico all'effettuazione della convocazione che si sia protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito dai soci che rappresentino almeno il 15 per cento del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 17) ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO DI CONVOCAZIONE**

1. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in provincia di Reggio Emilia.

#### **ARTICOLO 18) ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA**

1. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio; la rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica.

2. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco.

3. La delega non può essere conferita all'amministratore unico, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di que-



ste.

#### **ARTICOLO 19) ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA**

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico. In via subordinata l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

#### **ARTICOLO 20) ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video col-

legati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) **sia** consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

c) **sia** consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; d) **sia** consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) **ove** non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **ARTICOLO 21) DECISIONI DEI SOCI - QUORUM**

1. Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favo-

revoles dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.

2. Le decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

3. Le modificazioni dello statuto, la trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione della società, l'emissione di titoli di debito e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione per atto tra vivi o a causa di morte delle partecipazioni sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino i  $\frac{2}{3}$  del capitale sociale, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.

4. In caso di socio in conflitto d'interessi, in caso di voto di astensione e in ogni altro caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non esercita il diritto di voto.

5. Ai fini della totalitarierà dell'assemblea, di cui al-

l'articolo 2479-bis, comma 5, del codice civile, occorre che l'amministratore unico (e, se nominati, i sindaci) assente all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate all'amministratore unico e ai sindaci che sono rimasti assenti.

6. Restano salvi eventuali diversi quorum stabiliti in altri articoli del presente statuto o inderogabilmente previsti dalla legge.

#### **ARTICOLO 22) ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE**

1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;

c) gli argomenti trattati e le decisioni assunte;

d) le modalità e il risultato delle votazioni

e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'amministratore unico nel libro delle decisioni dei soci tenuto ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile.

#### **TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA**

##### **SOCIALE, CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA'**

##### **ARTICOLO 23) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'**

1. Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni a loro riservate ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto, la società è amministrata da un amministratore unico. E' fatto espresso divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

2. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

3. Non può essere nominato amministratore unico e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

4. L'amministratore unico dura in carica per tre esercizi, e così fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Alla scadenza della carica l'organo amministrativo nella fi-

gura dell'amministratore unico deve essere ricostituito.

Si applica per l'organo amministrativo quanto previsto dalla Legge n. 444 del 15 luglio 1994.

5. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore unico revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno.

6. L'amministratore unico è rieleggibile.

7. All'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del suo ufficio.

8. I soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso all'amministratore unico è fatto esplicito divieto di commisurare il compenso a obiettivi di risultato. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che l'amministratore unico vi abbia rinunciato. E' altresì fatto esplicito divieto di prevedere, istituire e corrispondere trattamenti di fine mandato.

9. Si applica all'amministratore unico il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

#### **ARTICOLO 24) POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

1. L'amministratore unico gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte

le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

- a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile;
- b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'amministratore unico.

3. Le decisioni di fusione della società ai sensi degli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile nonché di scissione ai sensi dell'art. 2506-ter del codice civile, sono adottate dall'amministratore unico, con deliberazione risultante da atto pubblico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2505, comma 3, del codice civile.

#### **ARTICOLO 25) RAPPRESENTANZA SOCIALE**

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta all'amministratore unico.

2. L'amministratore unico può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per

determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

#### **ARTICOLO 26) CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE**

1. Anche quando non obbligatorio per legge ai sensi del Codice Civile, la società nominerà, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo.

2. Il controllo della società può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

3. Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c.

4. La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

5. Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di



società per azioni.

6. L'adunanza dell'organo di controllo o di revisione legale dei conti, eventualmente nominato in composizione collegiale, può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle condizioni previste all'articolo 20 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Compatibilmente con le prescrizioni di legge, alla scadenza della carica l'organo di controllo deve essere ricostituito.

Si applica per l'organo di controllo quanto previsto dalla Legge n. 444 del 15 luglio 1994.

#### **ARTICOLO 27) AZIONE DI RESPONSABILITA'**

1. L'azione di responsabilità contro l'amministratore unico non può essere oggetto di rinuncia da parte della società, ma può essere oggetto di transazione se vi consentano i soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

#### **TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

##### **ARTICOLO 28) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla

redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a) il 5 (cinque) per cento alla riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio a cui gli utili si riferiscono di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

## **TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **ARTICOLO 29) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinati dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di ammini-

strazione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

## **TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE**

### **ARTICOLO 30) CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società nonché tra gli eredi di un socio e gli altri soci e/o la società, l'amministratore unico e/o l'organo di liquidazione e la società o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. Il Collegio Arbitrale è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia, che ne designa anche il Presidente; l'arbitrato si svolgerà secondo il Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Emilia.

Il Regolamento della Camera Arbitrale a cui si fa riferimento è quello vigente al momento dell'avvio della procedura arbitrale.

Le tariffe dell'arbitrato saranno fissate in accordo con le tariffe professionali fissate in base alla legge per l'ordine professionale di appartenenza di ciascuno dei membri del

Collegio Arbitrale.

#### **ARTICOLO 31) FORO COMPETENTE**

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

#### **TITOLO VIII - NORME FINALI**

#### **ARTICOLO 32) LEGGE APPLICABILE**

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

2. Tutte le volte che nel presente statuto si richiamano norme relative alla società per azioni, il richiamo è volutamente e convenzionalmente effettuato.

#### **ARTICOLO 33) COMUNICAZIONI**

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma spediti al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

a) il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e

il numero telefonico dei soci;

b) **il** libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) **il** libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei sindaci e del revisore contabile;

d) **il** libro delle decisioni dei possessori di titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei possessori di titoli di debito e del loro rappresentante comune.

L'amministratore unico potrà anche decidere di istituire un apposito libro nel quale annotare i suddetti dati (domicilio, numero telefax, indirizzo di posta elettronica) relativi a soci, l'amministratore, sindaci, revisori, possessori di titoli di debito e loro rappresentante comune.

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

4. Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla tra-

smissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

6. Ogniqualevolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace (salvo che il presente statuto non disponga diversamente) dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

#### **ARTICOLO 34) COMPUTO DEI TERMINI**

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento a giorni naturali e consecutivi e con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".

#### **ARTICOLO 35) NOZIONE DI CONTROLLO**

1. Ogniqualevolta nel presente statuto si faccia riferimento alla nozione di "controllo", per tale concetto si intende quello esplicitato nei numeri 1) e 2) dell'articolo 2359 del

codice civile.

**FIRMATO:**

**ANDREA SCERRINO**

**ANTONIO CARANCI NOTAIO (Sigillo).**

Certifico io Dr. CARANCI ANTONIO, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, che la presente copia su supporto informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, del D.LGS. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD"), in virtù della presente attestazione notarile, sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.

Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna attraverso la mia smart card notarile, certificato n. 3c2, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del CAD, la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo originale.

Reggio Emilia, li 15 gennaio 2018